

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

TARSU - IL SOGGETTO PASSIVO PER LE SCUOLE STATALI

L'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti per gli edifici scolastici è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi e contrastanti interpretazioni. In particolare, con l'emanazione della legge 11 gennaio 1996 n.23, in tema di edilizia scolastica, sono stati espressi indirizzi non del tutto condivisibili.

In merito a tale problematica, infatti, il Ministero della pubblica istruzione ha richiesto, a suo tempo, delucidazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle quali quest'ultima si è espressa (parere 28 ottobre 1998) ritenendo che l'onere relativo al pagamento della tassa fosse a carico degli enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n.23, alla gestione degli edifici scolastici. Con riferimento a detto parere, il Ministero delle finanze ebbe così a precisare che fra gli oneri a carico dei comuni rientrasse anche il pagamento della Tarsu per le scuole elementari e medie, oltre a quella per le scuole materne statali (cfr. circ. 23 luglio 1999 n.161/E). Tale interpretazione, senza peraltro essere congruamente motivata, veniva a modificare il precedente indirizzo correttamente fondato sul testo degli articoli 159 e 190 del T.U. n.297/1994, per il quale il pagamento della tassa non rientrava nelle spese di gestione a carico degli enti locali.

Sulla questione è adesso intervenuta una pronuncia giurisprudenziale fondata esclusivamente sul disposto normativo, che

fornisce criteri interpretativi di particolare importanza. La Corte di Cassazione (sezione tributaria, sentenza 18 aprile 2000, n.4994) ha infatti respinto un ricorso del Ministero della pubblica istruzione che sosteneva di non dover corrispondere la tassa per gli edifici adibiti a scuole materne statali, poiché al Comune competono le “spese normali di gestione” e, quindi, anche l’onere per la Tarsu.

La Suprema Corte ha sì riconosciuto che all’amministrazione comunale competono le spese per preservare i fabbricati scolastici nella loro consistenza e destinazione, ma non quelle necessarie per l’effettivo svolgimento delle attività d’istruzione che restano di pertinenza dello Stato. Così, dato che la Tarsu non è tributo riferito all’immobile ma all’attività nello stesso svolta, la tassa non può rientrare fra le spese di gestione del medesimo edificio.

Con riferimento alla disciplina introdotta dalla legge n.23/1996, la Corte ha riconosciuto, da un lato, che il già citato articolo 3 amplia le incombenze dei comuni facendo gravare sugli stessi oneri attinenti all’effettivo uso degli edifici scolastici, ed introduce così specifiche deroghe al principio della ripartizione - fra gli enti locali e lo Stato - delle spese riguardanti rispettivamente la gestione degli edifici e lo svolgimento delle attività scolastiche. Tuttavia il carattere eccezionale di tali deroghe impedisce una loro estensione alle cd. “spese generali”, dovendo ritenere che le stesse comprendano solo quelle occorrenti per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuola, senza alcuna possibilità di includervi oneri derivanti dal concreto espletamento delle attività d’istruzione come quelli connessi alla rimozione dei rifiuti.

Nel concludere l'esame della questione, la Corte precisa che anche nella legge n.23/1996 non vi sono disposizioni in base alle quali il Ministero della pubblica istruzione può sottrarsi al pagamento della Tarsu in relazione alle istituzioni scolastiche facenti capo alla stessa amministrazione statale.

L'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA LOCALE SU POSTERS E STENDARDI

Il Ministero delle finanze, con risoluzioni 8 giugno 2000, nn. 83 e 84, ha fornito indicazioni in merito al trattamento tributario, per ciò che concerne le entrate locali, dell'uso di posters e stendardi pubblicitari.

Per ciò che concerne l'imposta sulla pubblicità, è stato così precisato che stendardi, cartelli e locandine collocati su pali della pubblica illuminazione non possono essere assimilati agli "striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade e piazze" di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, posto che non realizzano detto attraversamento, elemento invece caratteristico degli striscioni. Stendardi, locandine e cartelli devono quindi essere assoggettati alla tariffa di cui all'art. 12 dello stesso decreto, prevista per la pubblicità ordinaria.

In merito all'applicazione della Tosap, la superficie imponibile è data dalla proiezione ortogonale al suolo del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo (cfr. Corte di Cassazione, sez. I civ., 13 ottobre 1986, n. 5984). La tariffa di riferimento è quella recata dall'art. 44 del decreto n. 507, eventualmente ridotta nella misura deliberata dall'ente. Il Ministero ha altresì precisato che per tali fattispecie non torna applicabile il disposto del quarto comma dell'art. 42 dello stesso decreto, per il quale non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che

in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato, dato che le medesime occupazioni insistono ciascuna su un'area pubblica distinta, a prescindere dal fatto che l'autorizzazione alla loro realizzazione sia stata rilasciata nel contesto di un unico provvedimento amministrativo.

TOSAP E SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO

L'occupazione di aree private può dar luogo all'applicazione della Tosap qualora le stesse risultino gravate da una servitù di pubblico passaggio, realizzatasi nei modi previsti dalla legge: per atto pubblico o privato; per usucapione ventennale in conformità agli articoli 1158 e seguenti del Codice civile; per *dicatio ad patriam*, cioè per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività.

Il Ministero delle finanze, con risoluzione 19 maggio n.64/E, ha precisato che quest'ultima tipologia non si realizza ove risultino segni inequivocabili della volontà contraria del titolare dell'area stessa di far sorgere la servitù di pubblico passaggio.

Nel caso in specie, tali segnali erano costituiti dalle indicazioni "proprietà privata" poste sul terreno, sul marciapiede in particolare, e da catenelle che delimitavano l'area di cui trattasi. Il Ministero ha precisato che ciò rende ininfluyente il fatto che il proprietario consenta il transito sul marciapiede dei clienti del proprio negozio, in quanto deve considerarsi un mero atto di tolleranza per consentire il solo svolgimento dell'attività commerciale: ove manchino la volontà del titolare dell'area di metterla a disposizione della collettività, ed il suo uso continuo ed

indiscriminato da parte della medesima generalità, non si realizzano i presupposti per la costituzione della servitù di pubblico passaggio.

Con i migliori saluti.

Giugno 2000